



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DELLE SOCIETÀ NON QUOTATE

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate - Versione pubblicata il 27 dicembre 2024

Gian Luca Ancarani

Consigliere Nazionale - Area di delega “Sistemi di controllo e revisione legale (financial e non financial)”

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate: *evoluzione temporale*



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

illustrano principi fondamentali affiancati da riferimenti normativi essenziali e criteri applicativi, fornendo ai sindaci strumenti pratici per l'adempimento dei loro compiti

2015

*Entrano in vigore il 1° settembre 2015.
Contiene 11 sezioni e 57 norme*

2023

Particolare attenzione al tema dei doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e della segnalazione dei sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi della società.

2021

*Introduce rilevanti modifiche per tener conto degli aggiornamenti normativi. Contiene **11 nuove norme** (restano invariate le sezioni)*

2024

*Tengono conto delle intervenute novità normative (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 come modificato e integrato dal **d.lgs. 10 settembre 2024, n. 136** e pubblicazione del **d.lgs. 6 settembre 2024, n. 125**)*

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate: *le principali novità e integrazioni apportate nella versione 2024*



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate (versione dicembre 2024)

Struttura e contenuto

- ❖ Le Norme di comportamento del collegio sindacale **suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali** da adottare per svolgere correttamente l'incarico di sindaco.
- ❖ Ogni Norma è composta da **Principi**, corredati da **Riferimenti Normativi** essenziali e da **Criteri applicativi**, volti a fornire ai sindaci gli strumenti operativi per lo svolgimento delle proprie funzioni ed è accompagnata da brevi **Commenti** che analizzano e chiariscono le scelte adottate, nonché le problematiche interpretative che più spesso emergono nella prassi.
- ❖ Le Norme riportano i ***Principi applicabili in via generale ai componenti del collegio sindacale*** di tutte le s.p.a e s.r.l. non quotate nonché al sindaco unico di s.r.l. che non siano stati incaricati dalla società di effettuare anche la revisione legale. Le Norme sono applicabili ai collegi sindacali di s.a.p.a., nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina, e nelle società cooperative, ferme restando, in tal caso, le ulteriori attribuzioni che l'ordinamento affida all'organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo. *Tali Principi vanno sia integrati con eventuali disposizioni di settore dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati, sia applicati in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività in concreto esercitata dalla società.*

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate: *le principali novità e integrazioni apportate nella versione 2024*



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate (versione dicembre 2024)

Principali novità

- ❖ La **versione aggiornata delle Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate è applicabile** a partire dal 1° gennaio 2025;
- ❖ tale versione aggiornata adegua il testo del documento pubblicato nel 2023 alle **recenti novità normative**, integrando, o modificando, anche in maniera significativa, le Norme già esistenti;
- ❖ le Norme aggiornate inquadrano l'ambito operativo dell'organo di controllo che, tenuto a vigilare sull'adeguatezza degli assetti e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, si occupa del tema dello sviluppo sostenibile, **vigilando in chiave prospettica e di efficace prevenzione dei rischi**;
- ❖ sono analizzate le dinamiche del gruppo e la collaborazione e integrazione tra imprese in merito alla vigilanza del collegio sindacale nel **gruppo di imprese**;
- ❖ sono state prese in considerazione le **significative modifiche apportate all'art. 25-octies**.

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate: *le principali novità e integrazioni apportate nella versione 2024*



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

STRUTTURA delle NORME DI COMPORTEMENTO

Sezioni	Contenuto
Sez. 1	Tematiche relative alla composizione del collegio sindacale, con riguardo alla nomina, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché alle situazioni che determinano la cessazione e la sostituzione del sindaco
Sez. 2	Funzionamento del collegio sindacale
Sez. 3	Doveri del collegio sindacale → in particolare analisi delle modalità e dei criteri con cui il collegio sindacale effettua la propria attività di vigilanza
Sez. 4	Partecipazione del collegio sindacale alle riunioni degli altri organi sociali → vengono definiti i rapporti tra questi ultimi e l'organo di controllo
Sez. 5	Poteri di ispezione e controllo attribuiti ai sindaci dall'art. 2403-bis c.c.
Sez. 6	Poteri reattivi del collegio sindacale a fronte di atti di <i>mala gestio</i> , gravi irregolarità e omissioni degli amministratori
Sez. 7	Relazione dei sindaci all'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2429, co. 2, c.c.
Sez. 8	Pareri e proposte resi ed effettuate dal collegio sindacale nel corso del proprio incarico
Sez. 9	Attività suppletive del collegio sindacale rispetto a quelle del consiglio di amministrazione
Sez. 10	Comportamento dei sindaci in presenza di operazioni straordinarie della società
Sez. 11	Attività del collegio sindacale in situazioni di crisi di impresa e in caso di insolvenza

11
sezioni

*Nei rettangoli, le sezioni
maggiormente modificate
nel 2024*



AGENDA

- ❖ **ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DILIGENZA NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO – ORGANO DI CONTROLLO AL CROCEVIA DEGLI SCAMBI INFORMATIVI;**
- ❖ **VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO-CONTABILE E SUL SUO CONCRETO FUNZIONAMENTO;**
- ❖ **OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE E SEGNALAZIONE DISCIPLINATI CODICE DELLA CRISI (CCII).**

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

Attività di vigilanza e diligenza nello svolgimento dell'incarico



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Sez. 3

Dedicata alle **modalità e ai criteri con cui il collegio sindacale effettua la propria attività di vigilanza**. Si tratta di una vigilanza molto ampia che ha ad oggetto la conformità dell'operato degli amministratori rispetto alla legge, allo statuto, ai principi di corretta amministrazione, all'adeguatezza e al concreto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile istituito in base al disposto dell'art. 2086, co. 2, c.c., nonché sul sistema di controllo interno. ***Ai fini dell'attività svolta dal collegio sindacale, rivestono rilevanza centrale le disposizioni introdotte dal Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza che hanno ridisegnato il sistema delle responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società.***

Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

Principi

Il collegio sindacale vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione consiste nella verifica della conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica.

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza delle procedure adottate dal consiglio di amministrazione al fine di regolamentare le operazioni in cui possono acquisire rilievo gli interessi concorrenti o confliggenti degli amministratori, ovvero le operazioni con parti correlate.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza circa il rispetto dei principi di corretta amministrazione, il collegio sindacale controlla la formalizzazione di eventuali deleghe conferite all'interno del consiglio di amministrazione e le modalità con cui vengono deliberati i finanziamenti.

Riferimenti normativi

Artt. 2391, 2403, co. 1, 2406, 2409, 2475-ter, 2497-ter c.c.



Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

Attività di vigilanza e diligenza nello svolgimento dell'incarico



Il collegio sindacale, anche tramite la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove esistente, ovvero sulla base delle informazioni assunte o ricevute dall'organo amministrativo e dal soggetto incaricato della revisione legale, **vigila che gli amministratori osservino l'obbligo di diligenza nell'espletamento del loro mandato.**

La vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non consiste in un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, **bensì riguarda esclusivamente gli aspetti di legittimità delle scelte stesse e la verifica della correttezza del procedimento informativo e decisionale degli amministratori.**

In particolare, la vigilanza sul procedimento decisionale adottato dagli amministratori si esercita verificando che:

- le scelte gestionali siano ispirate al principio di corretta informazione e di ragionevolezza, di talché saranno da censurare le operazioni palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio;
- gli amministratori siano consapevoli della rischiosità e degli effetti delle decisioni assunte.



Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

Attività di vigilanza e diligenza nello svolgimento dell'incarico



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

I sindaci, nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, accertano, sulla base delle informazioni ricevute, che gli amministratori non compiano operazioni:

- estranee all'oggetto sociale;
- manifestamente imprudenti, azzardate e palesemente idonee a pregiudicare l'integrità del patrimonio sociale;
- volte a prevaricare o modificare i diritti attribuiti dalla legge o dallo statuto ai singoli soci.

È auspicabile che il collegio sindacale richieda all'organo amministrativo idonee informazioni nelle situazioni in cui si evidenzino **fondati segnali di crisi e di perdita della continuità aziendale** (Cfr. Norme 11.1. e 11.2.).

Particolare attenzione deve essere, altresì, prestata all'informativa sulla **pianificazione economica e finanziaria** relativa a iniziative rilevanti sia per novità sia per dimensione, sulle garanzie rilasciate dalla società e sulle garanzie richieste dalla stessa in merito alle operazioni effettuate.



Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

Attività di vigilanza e diligenza nello svolgimento dell'incarico



Il collegio sindacale richiede, ove opportuno, agli amministratori chiarimenti sul loro operato quando a seguito dell'attività di vigilanza, riscontri criticità nel rispetto dei principi di corretta amministrazione. Nel caso in cui gli amministratori delegati o il presidente non forniscano i chiarimenti richiesti, ovvero le informazioni fornite non siano sufficienti, il collegio segnala il loro operato al comitato esecutivo, ove esistente, o al consiglio di amministrazione, ovvero all'assemblea dei soci

Convocazione dell'assemblea dei soci: è richiesta al presidente del consiglio di amministrazione o, qualora egli non provveda tempestivamente ovvero nei casi in cui la violazione dei principi di corretta amministrazione sia di rilevante gravità e vi sia urgenza di provvedere, può essere effettuata direttamente dal collegio sindacale, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione.



AGENDA

- ❖ **ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DILIGENZA NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO – ORGANO DI CONTROLLO AL CROCEVIA DEGLI SCAMBI INFORMATIVI;**
- ❖ **VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO-CONTABILE E SUL SUO CONCRETO FUNZIONAMENTO;**
- ❖ **OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE E SEGNALAZIONE DISCIPLINATI CODICE DELLA CRISI (CCII).**

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

Vigilanza sull'adeguatezza degli assetti



Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo della società.

Per assetto organizzativo si intende:

- (i) il sistema di funzionigramma e di organigramma e, in particolare, il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità,*
- (ii) il complesso procedurale di controllo.*

Un assetto organizzativo è adeguato se presenta una struttura compatibile alle dimensioni della società, nonché alla natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché alla rilevazione tempestiva degli indizi di crisi e di perdita della continuità aziendale e possa quindi consentire, agli amministratori preposti, una sollecita adozione delle misure più idonee alla sua rilevazione e alla sua composizione.

Riferimenti normativi

Artt. 2086, co. 2, c.c., 2403, co. 1, c.c., 2381, co. 3 e 5, c.c.; art. 3 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.



Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

Vigilanza sull'adeguatezza degli assetti



Il collegio sindacale vigila:

- sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento
- **sul processo di valutazione da parte degli amministratori dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo rispetto alla natura, alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche specifiche della società, verificando che sia idoneo a rilevare tempestivamente indizi di crisi e di perdita di continuità aziendale così da rendere possibile agli organi delegati (o all'organo amministrativo) di adottare idonee misure per il superamento della crisi o il recupero della continuità.**

Il collegio sindacale pone particolare attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla chiara definizione delle deleghe o dei poteri di ciascuna funzione.



- In caso di significativi **rischi di inadeguatezza dell'assetto organizzativo**: il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'adozione di immediate azioni correttive e ne monitora la realizzazione nel corso dell'incarico. Nel caso in cui le azioni correttive poste in essere siano ritenute dal collegio non sufficienti, ovvero in casi di urgenza, di particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, il collegio adotta le iniziative previste dalla legge per la rimozione delle violazioni riscontrate.
- Per la verifica della sussistenza di una **situazione di crisi**, l'attività di vigilanza si esercita, oltre che con l'espletamento delle operazioni normalmente richieste al collegio, anche attraverso l'analisi delle informazioni acquisite tramite:
 - ✓ **lo scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale**, relativamente alle funzioni di competenza dello stesso, specie con riferimento alla sussistenza del principio di continuità aziendale;
 - ✓ **l'analisi dei flussi informativi acquisiti dalle strutture aziendali**, anche finalizzati alla effettuazione periodica dei "check" previsti dalla normativa del Codice della Crisi (art. 3, comma 4), **al fine di garantire la tempestività dell'intervento in presenza dei primi segnali di crisi.**

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

Vigilanza sull'adeguatezza degli assetti



Norma 3.7. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile

Principi

Il collegio sindacale vigila sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile e sul suo concreto funzionamento. Il sistema amministrativo-contabile può definirsi come l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa.

Un sistema amministrativo-contabile risulta adeguato se permette:

- la completa, tempestiva e attendibile rilevazione contabile e rappresentazione dei fatti di gestione;*
- la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e per la salvaguardia del patrimonio aziendale;*
- la produzione di dati attendibili per la formazione dell'informativa societaria.*

Riferimenti normativi

Art. 2086, co. 2, 2403, co. 1, c.c.; artt. 3, 13 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.



Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

Vigilanza sull'adeguatezza degli assetti



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

ATTENZIONE: L'adeguatezza e il corretto funzionamento dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo-contabile è responsabilità esclusiva degli amministratori; il collegio sindacale è chiamato a vigilare su tale adeguatezza e sul suo concreto funzionamento. La valutazione di adeguatezza è un giudizio professionale emesso sulla base di un'analisi delle caratteristiche del sistema come desumibili dai flussi informativi acquisiti dal collegio sindacale, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dell'impresa nella quale esso si trova ad operare.

Un adeguato assetto amministrativo-contabile, rapportato (in base al principio di proporzionalità di cui all'art. 2086, co. 2, c.c.) alle caratteristiche dimensionali e all'attività svolta, ai fini di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi deve consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario; b) verificare la sostenibilità dei debiti correlati al mantenimento del principio di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi; c) intercettare i segnali di crisi e disporre delle informazioni funzionali a utilizzare la lista di controllo e a predisporre il "test pratico" per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento ai sensi dell'art. 13, co. 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Sono **segnali** funzionali a condurre le indagini prognostiche di cui sopra:

- a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite di affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie nei confronti dei creditori pubblici (art. 25-novies CCII).



AGENDA

- ❖ **ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DILIGENZA NELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO – ORGANO DI CONTROLLO AL CROCEVIA DEGLI SCAMBI INFORMATIVI;**
- ❖ **VIGILANZA SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E AMMINISTRATIVO-CONTABILE E SUL SUO CONCRETO FUNZIONAMENTO;**
- ❖ **OBBLIGHI DI ATTIVAZIONE E SEGNALAZIONE DISCIPLINATI CODICE DELLA CRISI (CCII).**


DECRETO CORRETTIVO DEL CCII

Sindaci e revisori “*nell’esercizio delle rispettive funzioni*”, segnalano, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, (accesso alla composizione negoziata). Tali presupposti sono “solo” lo stato di crisi o di insolvenza poiché, come si legge nella relazione di accompagnamento “*oggetto di segnalazione è la **sussistenza di uno stato di crisi o di insolvenza e non l’esistenza di meri segnali di difficoltà (o di pre-crisi)**, al fine di evitare segnalazioni non utili, effettuate dall’organo di controllo per esclusivi fini di autotutela*”.

Quali sono le
rispettive funzioni?

Quando ho
conoscenza dei
presupposti?

IL RUOLO DEI SINDACI-REVISORI



Attività legate al Codice della Crisi (CCII)

ORGANO DI CONTROLLO

- Vigilanza sull'istituzione e adeguatezza di adeguati assetti organizzativi e sul loro concreto funzionamento
- Vigilanza sui principi di corretta amministrazione (art. 2381 c.c. – agire informati) e sulla tempestività con la quale gli amministratori danno soluzione alla crisi
- Segnalazione ex art. 25-octies CCII
- Vigilanza sulle soluzioni della crisi adottate
- Eventuali poteri reattivi (art. 2406 c.c.; art. 2409 c.c.) compresa Istanza di liquidazione giudiziale ex art 37 CCII

REVISORE

- Valutazione del rischio di controllo nell'ambito delle procedure di valutazione del rischio di errori significativi in bilancio
- Procedure di revisione ai sensi dell'ISA Italia 570 (Continuità aziendale)
- Verifiche periodiche ex art. 14 Dlgs 39 e SA 250B (obbligazioni tributarie e previdenziali potenzialmente oggetto di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati)
- Segnalazione ex art. 25-octies CCII

Nessun giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno o di adeguatezza

Il giudizio di revisione non assicura il futuro funzionamento dell'impresa e neppure che sia amministrata in modo efficace ed efficiente (ISA Italia 200)

*I sindaci e i revisori **devono scambiare tempestivamente le informazioni rilevanti per le rispettive funzioni** (art. 2409-septies c.c.)*

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

Attività legate al Codice della Crisi (CCII)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Sez. 11

La sezione 11, completamente rivista per recepire le innovazioni apportate dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 al Codice della crisi e dell'Insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, esamina l'attività del collegio sindacale in situazioni di crisi dell'impresa e in caso di insolvenza.

Norma 11.1. Vigilanza per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità

Principi

Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati a rilevare tempestivamente segnali di perdita della continuità aziendale.

Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, se del caso, sollecitare lo stesso a adottare opportuni provvedimenti.

Riferimenti normativi

Artt. 2086, 2381, 2475, co. 6, 2403, 2403-bis, 2409-septies c.c.; artt. 3, 12, 25-octies, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.



Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

Attività legate al Codice della Crisi (CCII)



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

L'adozione di assetti adeguati è compito dell'organo amministrativo; al collegio spetta vigilare che tali assetti risultino validi sotto un profilo informativo e procedurale (Cfr. Norme 3.5. e 3.7.) anche per rilevare tempestivamente quei segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare a operare nella prospettiva della continuità. Risultano proficui, a tal fine, gli scambi di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale **cui compete la verifica della permanenza della continuità aziendale.**

È opportuno che il collegio sindacale, al ricorrere di simili ipotesi, chieda all'organo amministrativo specifici chiarimenti. Qualora la gestione della società sia affidata ad un **amministratore unico**, il collegio sindacale deve prestare particolare attenzione e può chiedere periodicamente informazioni circa la valutazione dell'adeguatezza degli assetti come anche suggerito dalla Norma 4.4.

I sindaci e i revisori devono scambiare tempestivamente le informazioni rilevanti per le rispettive funzioni (art. 2409-septies c.c.)

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate: *le principali novità e integrazioni apportate nella versione 2024*



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Norma 11.2. - Vigilanza per la rilevazione tempestiva della crisi

Principi

Il collegio sindacale, nello svolgimento della funzione riconosciutagli dalla legge, vigila che il sistema di controllo interno e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società risultino adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.

Il collegio sindacale può chiedere chiarimenti all'organo amministrativo e, se del caso, sollecitare lo stesso a adottare opportune implementazioni dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Riferimenti normativi

Artt. 2086, 2381, 2403, 2403-bis, co. 2, c.c.; artt. 3, 12, 25-octies, 25-novies d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Criteri applicativi

L'adozione di assetti adeguati è cura dell'organo amministrativo, e in particolare spetta a quest'ultimo istituire, o implementare, ai sensi dell'art. 2086, co. 2, c.c., un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa oltre che della perdita della continuità aziendale; al collegio spetta vigilare che tali assetti risultino validi sotto un profilo informativo e procedurale (Cfr. Norme 3.5., 3.7.) anche per rilevare tempestivamente indizi di crisi della società, fine di prevenire la futura insolvenza della medesima.

*I sindaci e i revisori **devono scambiare tempestivamente le informazioni rilevanti per le rispettive funzioni** (art. 2409-septies c.c.)*

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate: *le principali novità e integrazioni apportate nella versione 2024*



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Norma 11.3 - Segnalazione all'organo amministrativo

Principi

*Il collegio sindacale, qualora nell'ambito della vigilanza richiesta dalla legge, rilevi l'esistenza dei **presupposti crisi o di insolvenza della società, scambia informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale e, all'esito, provvede tempestivamente alla segnalazione per iscritto all'organo amministrativo, fissando un termine non superiore a trenta giorni entro cui l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.***

Riferimenti normativi

Artt. 2086, 2403, 2407, 2409-septies, c.c.; artt. 3, 12, 17, 25-octies, 25-novies, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Il collegio sindacale, rilevata, nell'ambito delle attività di vigilanza, la sussistenza di condizioni di crisi o di insolvenza è tenuto a effettuare tempestivamente la segnalazione all'organo amministrativo (anche per promuovere la presentazione dell'istanza di composizione negoziata)

*I sindaci e i revisori **devono scambiare tempestivamente le informazioni rilevanti per le rispettive funzioni** (art. 2409-septies c.c.)*

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

le principali novità e integrazioni apportate nella versione 2024



Prima di effettuare la segnalazione il collegio sindacale **scambia informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale**, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni di segnalazioni, effettuate dall'organo di controllo e dal revisore senza opportuno coordinamento e indipendentemente l'uno dall'altro, e al fine di condividere con il soggetto incaricato della revisione legale le conclusioni cui è pervenuto in ordine alla ricorrenza dei presupposti di crisi o di insolvenza.

Anche nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale abbia riscontrato per primo, nell'esercizio della propria attività condotta ai sensi del d.lgs. n. 39/2010, la sussistenza dei presupposti di crisi o di insolvenza della società, l'organo di controllo formalizza una sua propria segnalazione agli amministratori che deve:

- essere indirizzata al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico;
- essere formulata per iscritto;
- essere motivata;
- essere trasmessa al consiglio di amministrazione o all'amministratore unico con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno);
- essere trasmessa per conoscenza al soggetto incaricato della revisione legale con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione (PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno).

La segnalazione predisposta dal collegio sindacale, oltre a quanto precisato, può riportare anche eventuali motivati rilievi formulati dal soggetto incaricato della revisione legale a seguito delle verifiche periodiche programmate (principio di revisione ISA Italia 250B) che siano stati oggetto di scambio informativo.

Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate:

le principali novità e integrazioni apportate nella versione 2024



- **Segnalazione dei presupposti di crisi**

La segnalazione dei presupposti di crisi è effettuata entro **sessanta giorni** dal momento in cui il collegio sindacale, nel corso della propria attività periodica di vigilanza, è venuto a conoscenza di un evidente e documentato stato di crisi, inteso come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. A tali fini, il collegio sindacale ha cura di rilevare i segnali di cui all'art. 3, co. 4, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cfr. Norma 11.2.).

- **Segnalazione dei presupposti di insolvenza**

La segnalazione dei presupposti di insolvenza è effettuata **senza indugio** dal momento in cui il collegio sindacale, nel corso della propria attività periodica di vigilanza, sia venuto effettivamente a conoscenza di segnali che rendono evidente come la società non possa adempiere regolarmente alle obbligazioni contratte.

Il collegio valuta, in alternativa alla segnalazione, di presentare istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale (cfr. Norma 6.6.). Nel caso in cui decida di procedere con la segnalazione, informato il soggetto incaricato della revisione legale, il collegio sindacale stabilisce un termine non superiore a trenta giorni entro cui gli amministratori devono riferire, chiarendo nella segnalazione medesima che decorso inutilmente tale termine procederà con il deposito dell'istanza per l'apertura della liquidazione.



Norme di comportamento dei sindaci di società non quotate: *le principali novità e integrazioni apportate nella versione 2024*



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Segnalazione del creditore pubblico qualificato (art. 25-novies CCII)

In caso di segnalazione del creditore pubblico qualificato, il collegio sindacale non è obbligato a effettuare la segnalazione al consiglio di amministrazione, ma è tenuto a esaminare tutti gli elementi che in quel momento sono messi a sua disposizione per analizzare se l'esistenza degli inadempimenti segnalati sia effettivamente indice di uno stato di crisi o di insolvenza. Il collegio sindacale è inoltre tenuto a verificare l'attualità della segnalazione e se l'organo amministrativo non sia ricorso ad altri strumenti previsti dall'ordinamento che consentano lo stralcio del debito tributario o contributivo.